



# COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 10

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Seduta ordinaria pubblica in prima convocazione*

*DEL 27 Aprile 2016*

**OGGETTO: IUC 2016- CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).-**

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 20.30 nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri con nota n. 3531 in data 21.04.2016, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

1	GASPARINI Moreno	P	8	POZZATO Rudy	P
2	ERDMANN Stefania	P	9	BARDELLA Elisa	AG
3	BERTO Luciana	P	10	TOMMASI Massimo	P
4	GALDIOLO Andrea	P	11	CAMISOTTI Tiziano	AG
5	DONI Alberto	P	12	BERGO Francesco	AG
6	CHIARIELLO Luca Bernardino	P	13	PAVARIN Giuseppe	P
7	RIZZATO Laura	P			

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Emanuela FINESSO**. Il Sig. **Moreno GASPARINI** nella veste di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri *Chiariello Luca Bernardino, Rizzato Laura e Pavarin Giuseppe*.

L'Assessore Doni Alberto relaziona evidenziando le variazioni, che in riferimento all'IMU, decorrono dal 1° gennaio 2016:

- l'esenzione applicata ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- la riduzione della base imponibile al 50% per i comodati uso gratuiti ai parenti entro il 1° grado, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- la riduzione al 75% dell'aliquota per immobili in locazione a canone concordato.

Dichiarata aperta la discussione il Consigliere Tommasi Massimo rende la seguente dichiarazione di voto: "Visto che lo Stato attraverso la legge di stabilità del 28.12.2015 ha agevolato e comunque dato un segnale di diminuzione ci aspettavamo che anche il Comune potesse seguire quell'onda, magari anche in maniera minima, invece anche in questo caso tutto rimane immobile. Per questo motivo il nostro voto sarà contrario".

Il Sindaco replica che quanto lo Stato ha alleggerito nei confronti dei Comuni il Comune ha fatto nei confronti dei cittadini.

Dopodichè pone l'oggetto in votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio Doni Alberto e gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;

PREMESSO CHE:

- con gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 e l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere, in via sperimentale, dal 2012;
- la legge n. 147/2013 ha trasformato l'IMU da sperimentale a definitiva;
- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

CONSIDERATO che il presupposto dell'IMU consiste nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992) con esclusione dei fabbricati rurali strumentali (art. 1 comma 708, della legge 147/2013);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- art. 4 del D.L. 16/2012 e articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- D.Lgs 504/92;
- art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 dell'art. 1, della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 708);

DATO ATTO CHE:

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinqies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (leggi di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), hanno carattere obbligatorio, ossia applicabili direttamente senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e, pertanto, non trova più applicazione il comma 707, dell'art. 1 della L. 147/2013;
- modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Loreo) dal 2016 non è più dovuta l'IMU per i terreni agricoli:
  - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- rideterminazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, mediante presentazione di atti di aggiornamento ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e

l'utilità. Sono esclusi dalla stessa stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 21 del 30.07.2015 con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;
- n. 34 del 21.08.2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della IUC – componente Imposta Municipale Propria;

ATTESO che per far fronte alle esigenze di bilancio risulta necessario confermare una aliquota ordinaria nella misura del 1,06 per cento, un'aliquota per l'abitazione principale delle categorie catastali A1, A8, A9, e sue pertinenze nella misura dello 0,6 per cento e un'aliquota dello 0,99 per cento per i terreni agricoli, come riportati anche nel seguente schema:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTE ANNO 2016</b>
Abitazione principale e pertinenze	0,60%
Altri Fabbricati	1,06%
Terreni Agricoli	0,99%
Aree Fabbricabili	1,06%

VISTO l'art. 27, c. 8, della L. n. 448/2001: *“Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati*

*al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e il successivo decreto del Ministero del 01.03.2016 che ha approvato l'ulteriore differimento per l'approvazione del Bilancio al 30 aprile 2016;

VISTO il parere dell'Organo di revisione pervenuto in data 22 aprile 2016;

VISTO l'art. 142 del TUEL, già citato, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Tommasi e Pavarin), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti:

#### **D E L I B E R A**

1. di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare, per l'esercizio 2016, le medesime aliquote già stabilite nell'anno 2015 relativamente alla componente IMU (imposta municipale sugli immobili) di seguito riportate:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTE ANNO 2016</b>
Abitazione principale e pertinenze (cat.catastali A1, A8, A9)	0,60%
Altri Fabbricati	1,06%
Terreni Agricoli	0,99%
Aree Fabbricabili	1,06%

3. di stabilire nella misura di €. 200,00 la detrazione per abitazione principale delle categorie catastali A1, A8, A9. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;
5. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU, si rimanda al regolamento del tributo, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 21 agosto 2014;

6. di dare atto che il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

7. di dare atto che **non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):**

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata\* o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

8. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha **assimilato all'abitazione principale** gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

9. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

10. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

11. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

12. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Loreo.

13. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'art. 172 del TUEL.

**Successivamente**, con separata votazione che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli n. 8 contrari n. 2 (Tommasi e Pavarin), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del citato T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: Moreno Gasparini

IL SEGRETARIO

F.to: Dott.ssa Emanuela FINESSO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 415

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 1 1 MAG. 2016 ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267).

data 1 1 MAG. 2016



IL MESSO COMUNALE

*Alberto Palatino*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. 267/2000, il giorno 2 1 MAG. 2016 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

data 2 1 MAG. 2016



IL SEGRETARIO

*[Signature]*

Per copia conforme:

Data 2 1 MAG. 2016



IL SEGRETARIO

*[Signature]*